

debito per prest. fatta
dat. 26.10.10 n° 3594/10



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione prima civile

n. 5944

Cronologia

5 rep.

27h Val. Sentenz

Il giudice dott. Massimo Crescenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 14772 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2010, e promosso da:

[redacted], nata in Nigeria [redacted], domiciliata elettivamente in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 169, presso lo studio dell'avvocato Anna Novara che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- nei confronti del

Ministero dell'interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro, -convenuto- e con l'intervento del **Pubblico Ministero**

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; riconoscimento della protezione internazionale.

Svolgimento del procedimento e motivi della decisione

Il giudice,
esaminati gli atti,
premesse che con provvedimento in data 24 settembre 2010 e notificato il 18 ottobre dello stesso anno la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente e rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione, che "la richiedente ha dichiarato di essere fuggita dal proprio paese in quanto il padre, membro del partito P.D.P. nel giugno del 2008 è stato ucciso insieme ai due figli più piccoli d un gruppo di sei uomini armati, mentre gli stessi hanno rapito per 7 giorni l'interessata usandole violenza" e sottolineando che la "richiedente pur avendo affermato di aver aiutato il padre nell'attività politica dall'età di 16 anni non è stata in grado di riferire la data delle elezioni nel suo Paese né l'esito delle stesse", nonché che "la nella memoria integrativa al modello di domanda ... la stessa non ha fatto riferimento agli episodi sopracitati ma ha dichiarato di essere venuta in Italia per questioni economiche essendo stata abbandonata dal padre quando aveva sei anni" e che "la richiedente ha prodotto istanza di asilo dopo quasi due anni dal suo arrivo in Italia senza giustificare tale ritardo pur essendo stata sollecitata al riguardo";
atteso che con ricorso depositato il 2 novembre 2010 la richiedente ha impugnato il detto provvedimento in quanto non tradotto nella lingua madre, nonché lamentando l'inadeguata ed errata valutazione della vicenda esposta oltre che della situazione generale del paese di origine;
rilevato che eventuali nullità connesse alla mancata traduzione dell'atto impugnato non hanno inciso sulla possibilità di proporre tempestivamente l'impugnazione e di ottenere la sospensione dell'esecutività del provvedimento, talché devono considerarsi comun-

2011

hand

que in conferenti ai fini della presente decisione;
considerato che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951);

ritenuto che le deduzioni della richiedente, a prescindere dalle oggettive incongruenze con il testo precedentemente redatto per iscritto, attengono comunque a vicende sostanzialmente estranee alla previsione della Convenzione, giacché la persecuzione cui la stessa, secondo la propria prospettazione dei fatti, è stata sottoposta non potrebbe correlarsi alle opinioni politiche della ricorrente, quanto a quelle del padre, ed atteso che la stessa richiedente ha dichiarato alla Commissione che l'uccisione dei propri familiari e gli altri gravi episodi di violenza non erano riconducibili a poliziotti, anche perché il partito cui apparteneva il padre era al governo (e la richiedente ha dichiarato di non sapere l'esito delle successive elezioni) ;

ritenuto che in tale contesto non possa essere accolta la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando oggettivamente dimostrata, né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

considerato del pari che non possa essere accolta l'istanza di asilo ex art. 10 Cost. proposta dal ricorrente, giacché "in assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico" (Cass. 1° settembre 2006, n. 18940; Cass. 23 agosto 2006, n. 18353);

ritenuto, di contro, che possa essere accolta la richiesta diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente;

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di coo-

perazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

rilevato che è altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010);

ritenuto che in tale prospettiva debba preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità;

considerato, in particolare, che il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri evidenzia che " nello Stato di Plateau ... hanno avuto luogo attentati dinamitardi e scontri il 24 e 25 dicembre 2010. È presente ed attuale tanto il rischio di atti di terrorismo, sia di matrice islamista che separatista, quanto il rischio di violente sommosse di matrice etnico-religiosa. Queste ultime si sono verificate periodicamente nel corso del 2010 e degli anni precedenti a Jos (nello Stato di Plateau) ed hanno causato migliaia di vittime, inclusi donne e bambini. Attentati hanno avuto luogo anche alla vigilia di Natale a Maiduguri nello Stato di Borno. Nel luglio 2009, inoltre, si sono registrati scontri tra militanti islamici, appartenenti alla setta denominata Boko Haram, e forze dell'ordine negli stati di Borno, Yobe, Kano e Bauchi, con un bilancio di diverse centinaia di vittime. È dunque elevato il rischio di atti di violenza e di attentati passibili di colpire indiscriminatamente anche luoghi frequentati da occidentali. Nel sud del Paese, ed in particolare nella regione del Delta del Niger, le condizioni di sicurezza sono estremamente precarie sotto vari profili";

è stato altresì osservato che parimenti il sito dell'Istituto per il commercio estero ribadisce che "un'altro problema e' rappresentato dalla violenza dovuta alla criminalita' comune, diffusa in generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger e nella città di Lagos, e da sporadici scontri interetnici e/o interreligiosi nel Centro e nel Nord";

considerato che il sito di Amnesty International evidenzia che "la polizia ha continuato a commettere impunemente un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti e sparizioni forzate. Alcune persone sono state prese di mira per non aver pagato tangenti. Ci sono stati diversi casi di persone torturate a morte in custodia di polizia. I prigionieri sono stati tenuti in condizioni spaventose e molti erano in attesa di processo da anni. Il governo ha sottoposto a intimidazioni e vessazioni difensori dei diritti umani e giornalisti. La violenza sulle donne è rimasta endemica e sono continuate" e che, altresì, "La violenza sulle donne ha continuato a essere pervasiva, compresa la violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, sia da parte di funzionari statali che di privati cittadini. Le autorità hanno regolarmente disatteso il loro compito di esercitare la diligenza dovuta nell'impedire e affrontare la violenza sessuale, sia da parte di attori statali che non statali, contribuendo a creare una radicata cultura d'impunità. Mentre alcuni stati della Nigeria hanno adottato legislazioni per tutelare le donne dalla discriminazione, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne non aveva ancora trovato applicazione a livello federale

e statale, a quasi 25 anni dalla sua ratifica";
considerato che le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese e dimostrano, il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo alle condizioni di vita delle donne, seriamente esposte al rischio di comportamenti gravemente degradanti;
ritenuto che, in tale contesto, siano configurabili nella specie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti;
atteso che la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza "che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria" e che "al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato", sicché "le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale";
rilevato che esistono fondati elementi che inducono a ritenere che il rientro nel paese di origine esporrebbe la ricorrente a situazioni di grave rischio, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza, soprattutto in relazione alla condizione femminile;
considerato che la natura della controversia e la mancata formulazione di reali contestazioni da parte dell'amministrazione integrino la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento;

